



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 129 – 27 MAGGIO 2022

Riunione del giorno 25 maggio 2022

66.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **Sig. Luigi Allegra**
- **Sig. Tommaso Pirrotta**
- **ASD Termini Volley in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Sig. Mario Argano**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi – Presidente
- Avv. Massimo Amato – Componente
- Avv. Andrea Ordine – Componente

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico dei tesserati:

PIRROTTA TOMMASO, allenatore della ASD Termini Volley *per aver assunto nei confronti della atleta Miceli Martina un atteggiamento violento, consistito nell'aver accusato l'atleta predetta di mancato attaccamento alla maglia, di poca professionalità, e di non essere stata corretta nei confronti della Società, provocando nell'atleta uno stato di sindrome ansiosa e la necessità di cure e terapie mediche certificate. Fatto avvenuto in data 28.12.2021 in Palermo, presso il Pala Winning alla presenza di più persone (altre atlete) prima dell'inizio dell'allenamento, con la contestata circostanza aggravante ex Art. 102 RG FIPAV – comma 1, (La sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze: a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole);*

ALLEGRA LUIGI, Direttore Sportivo della ASD Termini Volley *per aver assunto nei confronti della atleta Miceli Martina un atteggiamento violento, consistito nell'aver accusato l'atleta predetta di mancato attaccamento alla maglia, di poca professionalità, e di non essere stata corretta nei confronti della Società, provocando nell'atleta uno stato*



di sindrome ansiosa e la necessità di cure e terapie mediche certificate. Fatto avvenuto in data 28.12.2021 in Palermo, presso il Pala Winning alla presenza di più persone (altre atlete) prima dell'inizio dell'allenamento, con la contestata circostanza aggravante ex Art. 102 RG FIPAV – comma 1, (La sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze: a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole);

***A.S.D. TERMINI VOLLEY**, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pt, Sig. ARGANO MARIO al Tribunale Federale per i fatti sopra specificati emersi a carico di ALLEGRA LUIGI dirigente e direttore sportivo della ASD Termini Volley e PIRROTTA TOMMASO allenatore della ASD Termini Volley ed in virtù degli elementi di prova evidenziati, per responsabilità indiretta del Sodalizio affiliante, ex art 76 R.G. FIPAV art. Comma 2. (Le Società sono responsabili, salvo prova contraria, dell'operato e del comportamento dei propri dirigenti, soci e tesserati).*

oooooooooooooooooooo

Ricevuto l'atto di deferimento, il Tribunale deliberava di procedere e convocava i sopradetti tesserati per l'udienza del 25 maggio 2022, da tenersi in modalità videoconferenza stante il perdurare dell'emergenza epidemiologica.

All'udienza compariva il procuratore federale Avv. Umberto Pantanella il quale illustrava il deferimento e concludeva per l'accertamento della responsabilità degli incolpati e per l'irrogazione di idonea sanzione a carico di ciascuno di essi (3 mesi di sospensione per i sigg.ri Pirrotta e Allegra, multa di € 300,00 per il sodalizio).

Nessuno invece compariva per gli incolpati i quali, con memoria trasmessa il giorno prima dell'udienza, dichiaravano di rinunciare all'assistenza di un difensore, comunicando al contempo di rinunciare anche ad intervenire in udienza e concludendo nel merito per il non luogo a procedere, non potendosi ravvisare nella loro condotta alcun profilo di responsabilità disciplinare sanzionabile.

All'esito dell'udienza e della camera di consiglio il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro giorni dieci.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento in esame trae origine dall'esposto, datato 06 febbraio 2022 e trasmesso a mezzo PEC alla Federazione e alla Procura Federale, a mezzo del quale gli Avv.ti



Francesco ed Alessandra Termini – in nome e per conto dell'atleta Martina Miceli - denunciavano il comportamento tenuto dai sigg.ri Pirrotta Tommaso e Allegra Luigi, rispettivamente allenatore e dirigente del sodalizio A.S.D. Termini Volley, in occasione di un incontro svoltosi in data 28.12.2021 nel corso del quale i sunnominati avrebbero verbalmente aggredito l'atleta Martina Miceli – peraltro in presenza delle altre compagne di squadra – accusandola di scarso attaccamento alla maglia, di condotta scorretta e poco professionale, nonché di essere assistita da procuratori e professionisti impreparati e comunque non all'altezza. Assume l'atleta di essersi sentita attaccata, violata ed offesa davanti alle proprie compagne, nonché gravemente turbata tanto da ritenere di doversi sottoporre a visita, prima presso la guardia medica e poi presso il proprio medico curante, e di dover ricorrere all'assunzione di farmaci ansiolitici.

All'esposto veniva allegata, tra l'altro, una dichiarazione a firma dell'atleta Paola Carnazzo, all'epoca tesserata con la A.S.D. Termini Volley e presente all'incontro del 28.12.2021, la quale sostanzialmente confermava le circostanze di tempo e di luogo rinarrate nell'esposto, nonché la dinamica ed i contenuti delle dichiarazioni rese dalle parti interessate.

Nel corso dell'istruttoria, la Procura acquisiva l'esposto con i relativi allegati e disponeva l'audizione della teste Paola Carnazzo la quale, interrogata da remoto in data 01.03.2022, confermava le dichiarazioni precedentemente rese e prodotte dall'esponente. Perveniva altresì alla procura una breve memoria difensiva, trasmessa dal sodalizio incolpato, ancorché priva di data e di firma, nella quale si contestavano le accuse mosse nei confronti del tecnico e del dirigente, rivendicando la legittimità della loro condotta e qualificando quanto accaduto come inevitabile conseguenza del comportamento dell'atleta.

Ritenuta sufficientemente provata la responsabilità degli incolpati, all'esito dell'istruttoria la Procura formalizzava il loro deferimento dinanzi questo Tribunale.

* * * * *

Esaminati gli atti, le risultanze istruttorie, le conclusioni della Procura e le eccezioni difensive degli incolpati, così come ribadite nella memoria da ultimo depositata dinanzi a questo ufficio, ritiene il Tribunale che la responsabilità disciplinare contestata sussista anche se con le precisazioni che seguono.

Le frasi attribuite all'allenatore ed al direttore sportivo, già nell'originaria ricostruzione fornita dall'atleta esponente ed anche alla luce della deposizione offerta dalla teste Paola



Carnazzo e delle dichiarazioni confessorie rese dagli incolpati, non appaiono in verità tali da integrare quei profili di violenza e di finalità diffamatoria che l'atleta stessa ha ritenuto di voler cogliere e denunciare.

Alla luce della dichiarazione di volontà palesata dall'atleta, nel pieno della stagione, di voler andare a giocare con altro sodalizio, l'accusa di "poca professionalità", di "scarso attaccamento alla maglia", di scorrettezza nella gestione del vincolo, sono affermazioni che – con ovvio riferimento alla sola forma – si rivelano riconducibili alle possibili dinamiche patologiche di un rapporto "contrattuale" che appare non più solido e condiviso.

Tale evidenza però non può assurgere a scriminante della condotta ascritta agli incolpati i quali, nella scelta della reazione da adottare e soprattutto delle metodologie da usare nello specifico, si sono invece resi colpevoli di gravi mancanze nei confronti dell'atleta, sia per i toni usati che soprattutto per la decisione, scientemente assunta, di affrontare la problematica personale dell'atleta dinanzi all'intera squadra; scelta questa ancor più censurabile alla luce della espressa richiesta formulata dall'atleta di trattare la cosa in separata sede, trattandosi appunto di vicenda personale e non di competenza della squadra.

In tale ottica, risulta acquisita agli atti prova certa dell'inadeguatezza dei toni usati, se è vero come è vero che, nella prima memoria difensiva inviata alla Procura, questi toni riferiti all'allenatore vengono definiti "sopra la norma" e che la circostanza trova ulteriore conferma anche nelle dichiarazioni rese dalla teste Carnazzo. Quest'ultima peraltro ha dichiarato senza esitazioni che l'atleta "*chiedeva chiaramente, davanti a tutta la platea presente che, trattandosi di una mera questione personale tra lei e la società, non dovevano essere coinvolte nella discussione le atlete e compagne di squadra*".

Ed è bene evidenziare che la decisione di affrontare la questione davanti all'intera squadra non è stata casuale né dovuta a fattori occasionali, bensì concretamente voluta dalla società al fine di "*fare chiarezza*".

In conclusione, ritiene il Tribunale che nella gestione della criticità del rapporto, l'allenatore ed il dirigente incolpati abbiano travalicato, sia nei toni che nella scelta del metodo, i limiti della correttezza, della lealtà e della probità e che pertanto la loro condotta debba essere sanzionata, se pur nei limiti sopra precisati e con l'esclusione dell'aggravante contestata, non sussistendone i presupposti di fatto e di diritto.



Alla responsabilità dei tesserati consegue quella del sodalizio ex art. 76 R.G.

PQM

Il Tribunale Federale, accertata la responsabilità degli incolpati, delibera di infliggere:

- a carico del tesserato Tommaso Pirrotta la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di giorni 10 (dieci);
- a carico del tesserato Luigi Allegra la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di giorni 10 (dieci);
- a carico del sodalizio A.S.D. Termini Volley in persona del legale rapp.te p.t. sig. Mario Argano la multa di € 100,00 (cento/00).

Roma 25 Maggio 2022

F.to IL PRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 27 maggio 2022